



## GRUPPO DI LAVORO RESPONSABILI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

### *“LO SVILUPPO DI UNA NUOVA METODOLOGIA DI GESTIONE DEL RISCHIO ELABORATA DALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME”*

#### **-RELAZIONE TECNICA -**

#### **PREMESSA**

Nel corso del 2018 i Responsabili anticorruzione e trasparenza dell'apposito Gruppo di lavoro di questa Conferenza hanno costituito un sottogruppo allo scopo di compiere una ricognizione ed un approfondimento sulle mappature dei processi effettuate dai Consigli regionali ed adottare, pur nel rispetto delle autonome scelte di ciascuna amministrazione, una metodologia condivisa di analisi e valutazione dei rischi, attraverso la previsione di correttivi all'Allegato 5 del PNA 2013 che ha fatto emergere, in questi anni, alcuni limiti applicativi.

Com'è noto la situazione delle Assemblee legislative appare variegata, sia per quanto riguarda la loro composizione numerica, sia per quanto concerne le determinazioni statutarie e legislative, per ciò che attiene alla diversa allocazione della potestà regolamentare tra Giunta e Consiglio, al grado di autonomia delle Assemblee stesse rispetto alla Giunta, sia per quanto riguarda l'organizzazione.

Ciò considerato, nell'ambito della gestione del rischio corruttivo, è comunque possibile individuare attività che sono comuni ed identificarle per aree di rischio specifico attraverso la predisposizione di un elenco di **processi comuni**.

Nell'ambito di tale elenco si è ritenuto necessario elaborare un **“Catalogo di rischi comuni”**, un **“Catalogo di misure comuni”** per attenuare il rischio ed infine alcuni **“Criteri di ponderazione”**, che sembrano adattabili alle Assemblee legislative in modo da rendere la scheda di cui all'Allegato 5 al PNA 2013 più adeguata alle caratteristiche delle funzioni istituzionali e al contesto, interno ed esterno, in cui operano detti Enti.

L'elaborazione di un trattamento del rischio uniforme e condiviso consente di effettuare un confronto su come viene gestito il rischio a livello delle singole amministrazioni rispetto a processi specifici e comuni, ferma restando, in ogni caso, l'analisi del contesto esterno ed interno di ogni singolo ente.

Trascorsi diversi anni dall'emanazione della legge 190/2012, è stato osservato, infatti, che l'utilizzo della metodologia fino ad oggi utilizzata nella mappatura dei processi, seppur orientata in ambiti ritenuti “di incidenza” ai fini del rischio, rimane, tuttavia, legata ad un approccio di tipo teorico che acquisisce informazioni derivanti da percezioni, anche discrezionali, e produce un risultato che non è efficace ai fini dell'analisi del rischio esistente e della conseguente determinazione delle misure di attenuazione.

Di qui, dunque, la necessità di verificare la fattibilità di un nuovo metodo condiviso di analisi e valutazione dei rischi, attraverso la previsione di correttivi all'Allegato 5 del PNA 2013.

L'idea di elaborare una nuova metodologia per la gestione del rischio, maturata tra le Assemblee legislative ed i Consigli regionali, si è concretizzata a seguito della partecipazione ad un corso di formazione organizzato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) ed avente ad oggetto appunto la gestione della prevenzione del rischio corruzione.

Nel corso delle giornate di formazione sono stati svolti dei workshop tematici nell'ambito dei quali le amministrazioni partecipanti hanno avuto l'opportunità di sperimentare nuove metodologie di gestione del rischio, analizzandone i risultati rispetto alla metodologia fino ad oggi utilizzata sui processi di competenza.

Gli esiti degli studi effettuati e le sperimentazioni condotte hanno portato alla presentazione di una prima proposta di revisione dell'Allegato 5 del PNA 2013 ed in generale della metodologia di risk assessment adottata dai Consigli regionali nella prima mappatura dei processi e suggerita da ANAC.

La proposta, recepita e condivisa da tutti i RPCT delle Assemblee legislative partecipanti al tavolo tecnico, ha portato alla definizione delle seguenti linee di attività:

1. ricognizione ed esame delle mappature dei processi effettuate dalle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;
2. analisi della metodologia utilizzata;
3. confronto dei vari livelli di rischio rilevati per i processi;
4. formulazione di metodologie e soluzioni comuni più aderenti alla realtà delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

### 1. Attività preliminari alla ricognizione: la predisposizione di un questionario

La realizzazione del progetto ha reso necessaria una preventiva verifica circa lo stato dell'arte delle mappature dei processi realizzate dalle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome e del livello di approfondimento delle stesse, anche al fine di individuare elementi comuni. Sono stati, pertanto, predisposti ed acquisiti dei questionari aventi ad oggetto una parte generale, con quesiti in ordine alla mappatura dei processi, alla metodologia seguita per la valutazione del livello di rischio ed all'acquisizione di suggerimenti per l'individuazione di processi comuni, e una parte specifica atta a fornire, tramite apposite schede, dati puntuali su un campione di processi preventivamente selezionato.

### 2. Ricognizione ed esame mappature

Dalla ricognizione effettuata, sono stati ricavati elementi utili per compiere una prima valutazione e per trarre alcune considerazioni su come sono stati rilevati i processi ed elaborate le relative mappature e sulla metodologia applicata, verificando se sia stato utilizzato l'Allegato 5 o se siano stati adottati criteri interpretativi, integrativi o correttivi.

Altro ambito di indagine è stato quello dell'individuazione dei processi tra le aree di rischio, generali o specifiche, per verificare la possibilità di estrarre una mappatura "comune".

L'indagine è stata condotta su un ridotto campione di 12 processi/procedimenti, tra quelli mappati comuni alle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, selezionando un processo per ciascuna delle Aree di rischio obbligatorie ("*Acquisizione di risorse umane*") ed almeno uno ricadente nelle Aree di rischio specifico comune ("*Attività a supporto del processo normativo (formazione delle leggi, degli atti amministrativi)*"), così da poter confrontare le valutazioni effettuate sul livello di rischio.

In particolare, tra le aree di rischio specifico, sono state prese in considerazione quelle nel cui ambito ricadono processi tipici delle Assemblee legislative e che attengono alle attività istituzionali ed agli organi di garanzia (quali Co.re.com., Difensore civico, ecc.), a dimostrazione della peculiarità dell'apparato amministrativo delle Assemblee legislative che somma funzioni di supporto agli organi legislativi e di garanzia e funzioni amministrativo-gestionali.

Trattandosi di processi specifici e comuni a tutte le Assemblee legislative, si è ritenuto utile, dunque, l'elaborazione di **un trattamento del rischio uniforme e condiviso**.

L'analisi condotta ha restituito le seguenti informazioni:

- la maggior parte delle amministrazioni interessate dall'indagine ha utilizzato l'Allegato 5 al PNA 2013;
- alcune amministrazioni hanno utilizzato l'All. 5 con opportuni criteri interpretativi per una migliore adattabilità alla realtà dell'ente;
- diverse amministrazioni hanno utilizzato, in integrazione con l'Allegato 5, i sistemi ISO segnalati.

### 3. Criticità riscontrate nell'Allegato 5

Dall'esame della metodologia di gestione del rischio applicata attraverso l'Allegato 5, sono emerse le seguenti considerazioni:

- gli indicatori di rischio individuati nell'All. 5 hanno evidenziato diverse criticità interpretative e limiti applicativi sinteticamente rappresentati nella seguente scheda.

INDICATORI MAPPATURA DI RISCHIO ALLEGATO 5 PNA 2013		
indicatori di probabilità	riferimenti	criticità riscontrate
<b>discrezionalità</b>	L'indicatore rileva una possibile interferenza. Meno il processo è vincolato da norme più è alta la discrezionalità, maggiore è il rischio	In quale ambito risiede la discrezionalità e come viene esercitata (sulla base di conoscenze tecniche o semplici valutazioni di opportunità altrimenti si corre il rischio che anche il valore attribuito sia discrezionale).
<b>Rilevanza esterna</b>	L'indicatore fa riferimento all'esito del processo in termini di output	Non solo la rilevanza esterna ha un rischio maggiore, anche la rilevanza interna non può essere considerata ambito senza interferenze; pensiamo agli effetti di una progressione, di un'indennità, di un conferimento di incarico Peraltro nelle pubbliche amministrazioni territoriali qualunque azione interna ha un impatto esterno.
<b>Complessità del processo</b>	L'indicatore riguarda il n. di amministrazioni coinvolte nel processo; più è alto il n. di amministrazioni coinvolte maggiore è il livello di esposizione al rischio	Dovrebbe valere proprio la considerazione opposta; più amministrazioni coinvolte riducono il livello di esposizione a rischio perché il processo è maggiormente presidiato
<b>Valore economico</b>	Il valore economico determina un'attrattività maggiore rispetto al processo stesso e, quindi, un maggiore rischio	L'impatto economico può essere diretto o indiretto, negli enti territoriali l'impatto economico può derivare anche dal rilascio di un permesso o dalla variazione urbanistica di un'area. Non è da trascurare il valore economico dei processi ad impatto interno, per esempio con riferimento alle politiche collegate alla premialità alla progressione di carriera.
<b>Frazionabilità</b>	L'indicatore attribuisce alla frazionabilità del processo un valore negativo	Se un processo è frazionabile è maggiormente presidabile perché sono di più i soggetti che intervengono sulle fasi del processo
<b>Controlli</b>	L'indicatore richiede di esprimere un valore sull'efficacia dei controlli	Trattasi di una informazione rilevante ai fini della misurazione del rischio, ma per come è posta la domanda presuppone un giudizio altamente discrezionale che difficilmente può essere espresso in modo reale senza incorrere in responsabilità. La domanda per come è posta è autoreferenziale
indicatori di impatto	riferimenti	criticità riscontrate
<b>Impatto organizzativo</b>	L'indicatore fa riferimento all'impatto misurato attraverso il n. di soggetti che operano sul processo; più soggetti presidiano il processo più è alta l'esposizione a rischio	In realtà se il processo coinvolge un maggior numero di persone l'esposizione al rischio dovrebbe essere minore
<b>Impatto economico</b>	L'indicatore fa riferimento al n. di sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti	E' limitativo riferirsi solo alle sentenze della Corte dei Conti, l'impatto economico è il valore che c'è in gioco che non è solo un valore finanziario, ma può anche essere in termini di vantaggi
<b>Impatto reputazionale</b>	L'indicatore fa riferimento al n. di articoli di stampa che hanno riguardato il processo; si ritiene che l'impatto è minore se si fa riferimento alla stampa locale.	In alcune realtà la stampa locale non è meno importante, anche è molto più diffusa e l'impatto di danno all'immagine è perfino più forte rispetto alla stampa nazionale.
<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	L'indicatore definisce l'impatto, il livello ed il ruolo in cui si verificherebbe il possibile evento, operando un gradualità del rischio in ragione del ruolo rivestito ponderato in base alla posizione gerarchica rivestita	non tiene conto della funzione istruttorie che viene affidata a soggetti diversi dagli apicali nei quali si annidano "attività e inerzie" che possono determinare gli esiti del processo. Inoltre non si comprende il collegamento con l'organizzazione, l'economicità e l'immagine.
<b>discrezionalità</b>	L'indicatore rileva una possibile interferenza. Meno il processo è vincolato da norme più è alta la discrezionalità, maggiore è il rischio	In quale ambito risiede la discrezionalità e come viene esercitata (sulla base di conoscenze tecniche o semplici valutazioni di opportunità altrimenti si corre il rischio che anche il valore attribuito sia discrezionale).
<b>Rilevanza esterna</b>	L'indicatore fa riferimento all'esito del processo in termini di output	Non solo la rilevanza esterna ha un rischio maggiore, anche la rilevanza interna non può essere considerata ambito senza interferenze; pensiamo agli effetti di una progressione, di un'indennità, di un conferimento di incarico Peraltro nelle pubbliche amministrazioni territoriali qualunque azione interna ha un impatto esterno
<b>Complessità del processo</b>	L'indicatore riguarda il n. di amministrazioni coinvolte nel processo; più è alto il n. di amministrazioni coinvolte maggiore è il livello di esposizione al rischio	Dovrebbe valere proprio la considerazione opposta; più amministrazioni coinvolte riducono il livello di esposizione a rischio perché il processo è maggiormente presidiato

- la metodologia quantitativa di misurazione del rischio si è rivelata incoerente rispetto alle diverse realtà amministrative e non realistica rispetto alla misurazione del rischio. Il dato più importante è la principale criticità che è emersa dallo studio condotto attiene al fatto che, sebbene la valutazione del rischio sia stata effettuata da tutte le amministrazioni esaminate adottando la metodologia di cui all'Allegato 5 del PNA 2013 (in alcuni casi con opportuni adattamenti), tuttavia, sono state rilevate differenziazioni nell'individuazione delle fasce di rischio rispetto ai medesimi processi, come sinteticamente descritto nella tabella che segue.

Articolazione dei livelli di rischio per fasce	
Regione/Provincia Autonoma	Fasce di rischio
ABRUZZO	da 0 a 4 rischio basso da 5 a 10 rischio alto
BASILICATA	da 0 a 1 rischio trascurabile da 1 a 2 rischio basso da 2 a 3 rischio medio da 3 a 6 rischio alto oltre 6 rischio altissimo
CALABRIA	La risposta al questionario indica 3 fasce senza specificazione dei relativi punteggi: trascurabile medio-basso rilevante
CAMPANIA	La risposta al questionario indica 3 fasce senza specificazione dei relativi punteggi: basso, medio, alto
EMILIA-ROMAGNA	da 1 a 3 rischio trascurabile da 4 a 6 rischio medio basso da 8 a 12 rischio rilevante da 15 a 25 rischio critico
FRIULI VENEZIA GIULIA	fino a 1,20 rischio nullo più di 1,20 e fino a 2,70 rischio trascurabile più di 2,70 e fino a 4,40 rischio basso più di 4,40 e fino a 5,70 rischio medio più di 5,70 rischio alto
LIGURIA	da 0 a 4 rischio basso da 4,01 a 7 rischio medio da 7 a 25 rischio rilevante
LOMBARDIA	fino a 2,99 rischio irrilevante da 3 a 4,99 rischio basso da 5 a 13,99 rischio medio

	da 14 a 25 rischio alto
MARCHE	da 0 a 2 rischio basso da 2 a 4 rischio medio sopra il 4 rischio alto
TOSCANA	da 0 a 1,20 rischio nullo da 1,21 a 2,70 rischio trascurabile da 2,71 a 4,40 rischio basso da 4,41 a 5,70 rischio medio sopra il 5,71 rischio alto
PIEMONTE	Il valore numerico ottenuto, che può variare da 1 a 16, è stato articolato su quattro livelli di rischio: da 1 a 2, rischio 1 (livello basso); da 3 a 4, rischio 2 (livello medio-basso); da 5 a 8, rischio 3 (livello medio); da 9 a 16, rischio 4 (livello alto).
TRENTO	da 0 a 2,99 rischio basso da 3 a 11,99 rischio medio da 12 a 25 rischio alto

In sostanza, a prescindere da una diversa analisi di contesto, l'utilizzo dell'Allegato 5 e, pertanto, un'analisi prettamente quantitativa, restituisce livelli di rischio diversi rispetto ai medesimi processi in amministrazioni dello stesso comparto con analoghe funzioni e competenze.

- nell'All. 5 manca la consapevolezza della distinzione tra il concetto di **“rischio inerente”** e di **“rischio residuo”** (vedi paragrafo 4).

#### 4. La prima proposta di revisione della metodologia di gestione del rischio presentata dalle Assemblee legislative/Province autonome

Sulla base delle criticità emerse dallo studio condotto, il Gruppo di lavoro si è, dunque, concentrato sulla revisione dell'Allegato 5 al PNA 2013 e, più in generale, sull'elaborazione di una nuova metodologia di gestione del rischio che non solo fosse comune ad enti come i Consigli regionali, ma che fosse più adeguata alla realtà. Com'è noto, uno dei pilastri del sistema di prevenzione della corruzione è la “gestione del rischio corruttivo”. La metodologia utilizzata nel nostro Paese deriva dalla tecnica denominata “risk assessment”, finalizzata a determinare il rischio associato a determinati pericoli o sorgenti di rischio. Nelle pubbliche amministrazioni questo sistema rientra nella pianificazione della prevenzione della corruzione e consiste in un processo che (come descritto nel PNA 2013) si caratterizza nelle seguenti fasi:

- individuazione dei processi svolti dalla PA;
- utilizzazione di una metodologia per effettuare la valutazione del rischio;
- programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione.


Nella predisposizione dei Piani anticorruzione, le amministrazioni hanno seguito sostanzialmente queste fasi, analizzando i rischi connessi ai processi di propria competenza ed individuando le misure volte a contenere gli eventi corruttivi. Fino ad oggi, dunque, è stata applicata una metodologia di trattamento del rischio preventiva, basata cioè solo sull'analisi dei rischi e sulla scelta del trattamento. Per poter affermare che il sistema adottato è stato efficace, è necessario, tuttavia, compiere un ulteriore passo, introducendo dei correttivi alla metodologia di risk assessment suggerita da Anac.

Si è pensato, dunque, di analizzare l'**impatto del trattamento**, ovvero verificare se ed in che misura le azioni di prevenzione, obbligatorie e specifiche, adottate dalle amministrazioni, abbiano impattato sull'attenuazione, ovvero sul contenimento del rischio, misurando, dunque, l'idoneità delle medesime e, di conseguenza, del sistema di prevenzione applicato dall'ente.

L'obiettivo è molto sfidante in quanto ci consente di calcolare il rischio residuo relativamente ad ogni processo; atteso, infatti, che il rischio non può mai essere eliminato in quanto è insito, per natura, in ogni processo, tuttavia quanto più basso è il valore di rischio residuo, tanto più efficace è la misura applicata.

Uno dei principali limiti rilevati nell'All. 5 è rappresentato, quindi, dalla mancanza di consapevolezza sulla distinzione tra i concetti di **“rischio inerente”** e **“rischio residuo”**. Il primo, com'è noto, è il rischio che grava

su un processo in assenza di qualsiasi azione in grado di alterare la probabilità e/o l'impatto del rischio stesso; il secondo, invece, è il rischio che resta dopo l'attuazione delle misure, ovvero dopo l'effettiva implementazione delle azioni tese alla mitigazione del rischio inerente.



La differenza tra il rischio inerente e le misure di trattamento del rischio introdotte in un'organizzazione determina il rischio residuo, cioè l'impatto netto riconducibile ai fattori di rischio.



Un efficace processo di valutazione del rischio si dovrebbe, quindi, focalizzare prima sui rischi inerenti e successivamente, dopo lo sviluppo di adeguate risposte al rischio, su quelli residui.

Ci si è resi conto che l'Allegato 5 non è strutturato per questo percorso logico; la scheda è, infatti, costituita da una prima parte (**valutazione della probabilità di rischio**) e da una seconda parte (**valutazione impatto**) che sembra attenere solo alla misurazione del rischio inerente. Manca in sostanza una terza parte che tenga conto, misuri e quantifichi gli elementi/parametri di attenuazione del rischio.

Sulla base di tali considerazioni si è ritenuto, dunque, di integrare la scheda All. 5 con una nuova parte terza finalizzata alla **quantificazione del "rischio residuo"**. È stata così elaborata una nuova scheda di valutazione composta da una prima parte (**valutazione della probabilità di rischio**), da una seconda parte (**valutazione impatto**) e da una terza parte (**indici di attenuazione del rischio**).

Tale scheda tiene conto, misura e quantifica i seguenti parametri di attenuazione del rischio:

- le misure previste dal PTPC e da disposizioni legislative o amministrative entrate a sistema nell'organizzazione;
- il sistema dei controlli interni ed esterni (controllo di gestione, controlli di regolarità amministrativa in fase preventiva e successiva, ecc.);
- la certificazione di qualità ISO prevista per diversi processi anche in alcuni Consigli regionali in quanto il conseguimento della certificazione di qualità, così come il suo mantenimento nel tempo, è indice di "governo del processo" (con chiara indicazione delle responsabilità, delle procedure e dei necessari controlli);
- il livello di informatizzazione/dematerializzazione dei processi.

L'insieme dei possibili valori del livello di rischio, ottenuto dal prodotto delle due medie (probabilità X impatto) detratta la somma dei valori degli indici di attenuazione, è rappresentato nella "Matrice del rischio", nella quale il livello di rischio minimo di un evento di corruzione è 1, mentre 25 rappresenta il rischio massimo.

Dunque sulla base dell'All. 5 la valutazione complessiva del rischio era data dal prodotto tra probabilità ed impatto.

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO= P X I**

La nuova metodologia di gestione del rischio considera anche l'efficacia dei trattamenti e, quindi, i benefici dell'azione sui rischi fornendoci un quadro più veritiero e concreto.

## VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = RISCHIO INERENTE (P X I) – SOMMA INDICI DI ATTENUAZIONE

Qualora, sulla base degli elementi di attenuazione, emerga che il rischio residuo sia trascurabile o basso, l'Amministrazione potrà decidere di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio e limitarsi, in questo caso, a mantenere attive le misure già esistenti. Diversamente l'Amministrazione agirà qualora riscontri un indice di rischio residuo di consistenza maggiore per cui, ferme restando le misure di rotazione e formazione da mantenere su tutte le aree a rischio obbligatorie individuate da ANAC, in tal caso dovrà individuare ulteriori e specifiche misure di trattamento.

### 5. Il lavoro in Anac

La proposta elaborata dalle Assemblee legislative è stata presentata in occasione della giornata nazionale dei Responsabili anticorruzione e trasparenza organizzata dall'Anac, che si è svolta a Roma, presso la sede della Banca d'Italia, a maggio 2019.

In quella occasione l'Anac ha invitato i Consigli regionali a partecipare al tavolo tecnico per la redazione del PNA 2020/2022, al fine di adottare una nuova metodologia di gestione del rischio, analizzando la fattibilità del progetto elaborato dai Consigli regionali.

Nell'ambito del Gruppo di lavoro è stato individuato il Consiglio regionale dell'Abruzzo in rappresentanza della Conferenza e, quindi, dei Consigli regionali presso l'Autorità. Nei mesi di maggio, giugno e luglio sono stati svolti diversi incontri con il Gruppo di lavoro costituito in Anac per l'adozione del nuovo PNA e presieduto dall'attuale Presidente Francesco Merloni. Nell'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione l'Autorità ha recepito, in parte, la proposta presentata dai Consigli regionali, elaborando una nuova metodologia di gestione del rischio basata su un'analisi di tipo qualitativo e superando definitivamente la vecchia impostazione dell'Allegato 5, che è stato totalmente eliminato.

Nel nuovo Piano l'Autorità prescrive, infatti, di non attuare la mappatura dei processi secondo una logica di mero adempimento, ma di progettare e di realizzarla in modo sostanziale, anche perché essa rappresenta uno strumento indispensabile non solo per la formulazione di adeguate misure di prevenzione della corruzione, ma anche per il controllo di gestione che l'ente dovrà attuare per valutare la qualità dell'azione amministrativa in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

### 6. La nuova mappatura dei processi

Secondo le indicazioni fornite da Anac, dunque, i Consigli regionali hanno avviato la mappatura dei processi che sarà condotta progressivamente nei diversi cicli di gestione del rischio tenendo conto delle risorse e delle competenze effettivamente disponibili e con il coinvolgimento di tutte le strutture dell'Ente.

La nuova metodologia verrà applicata attraverso l'utilizzo delle seguenti schede elaborate e condivise nell'ambito del Gruppo di lavoro dei RPCT della Conferenza:

- scheda n. 1 "*rappresentazione delle funzioni e processi del Consiglio regionale*";
- scheda n. 2 "*il registro dei processi*";
- scheda n. 3 "*analisi del rischio*";
- scheda n. 4 "*sintesi della mappatura*"

La scheda n. 1 rappresenta sinteticamente le funzioni, i macroprocessi ed i processi dei Consigli regionali;

Nella scheda n. 2, c.d. "*Registro dei processi*", vengono rappresentati più analiticamente tutti i processi del Consiglio suddivisi per area di rischio ed articolati in fasi o attività; nella medesima scheda sono, altresì, indicati per ciascun processo, la struttura e l'ufficio competente e i rischi individuati con relativi fattori abilitanti.

La scheda n. 3 è la scheda di analisi del rischio, quella che sarà utilizzata per effettuare la mappatura vera e propria e che sostituisce sostanzialmente l'Allegato 5. La suddetta scheda è suddivisa in 3 sezioni: descrizione del processo, analisi del rischio e trattamento. Nella parte relativa all'analisi sono stati individuati 6 indicatori: 3 misurano il livello di rischio inerente del processo; 3 gli indici di attenuazione del rischio (la spiegazione dei singoli indicatori e dei campi indicati nella scheda è riportata nella legenda allegata). Una volta rilevato il livello di rischio, si passa alla sezione relativa al trattamento, ovvero all'analisi delle misure ed alla progettazione di eventuali misure ulteriori.

Lo scopo di questa mappatura è proprio quello di andare a valutare l'idoneità della misura applicata al processo, ai fini del contenimento del rischio (potenziale) di eventi corruttivi. Ciò non significa che se non si sono verificati

eventi corruttivi, il processo mappato potrà uscire dall'area ad alto rischio perché le aree ad alto rischio sono quelle rispetto alle quali il rischio potenziale di corruzione è alto; un processo relativo ad un appalto, ad una procedura concorsuale, ad un'erogazione di contributi resterà sempre collocato in un'area ad alto rischio perché potenzialmente più esposto rispetto ad altri; tuttavia, la mappatura, sulla base del quadro restituito dagli indicatori e dagli indici di attenuazione, ci consentirà di verificare se le misure di trattamento applicate sono risultate efficaci al contenimento del rischio e, nel caso contrario, progettare ulteriori misure.

Nella fase di trattamento sarà, altresì, possibile procedere alla revisione di misure (ulteriori e non obbligatorie) introdotte in passato (ad esempio le misure di trasparenza), se dall'analisi condotta emerge che le finalità perseguite pregiudicano il buon andamento dell'azione amministrativa.

La scheda n. 4 è la scheda riepilogativa che verrà pubblicata sul sito istituzionale con i collegamenti alle singole schede di analisi. Al fine di facilitare la lettura da parte degli utenti esterni è stata, infatti, rappresentata una sintesi dell'analisi condotta, consentendo la consultazione delle singole schede di analisi così da garantire la massima trasparenza della mappatura.

Si precisa, infine, che l'impianto metodologico comune è quello contenuto nella scheda n. 3, mentre, con riferimento alle altre schede è lasciata la possibilità alle singole amministrazioni di riadattare i contenuti in funzione delle specifiche realtà organizzative.

## 7. Conclusioni

Attraverso la nuova metodologia di analisi i rischi connessi a ciascun processo organizzativo saranno individuati secondo una logica qualitativa, tenendo conto, altresì, dei rischi residui, ovvero dell'impatto delle misure fino ad oggi adottate sul contenimento del rischio corruttivo e verificando, quindi, i benefici dell'azione sui rischi.

Qualora sulla base degli elementi di attenuazione emerga che il rischio residuo è trascurabile o basso, l'Amministrazione potrà decidere di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio e limitarsi, in questo caso, a mantenere attive le misure già esistenti. Diversamente l'Amministrazione agirà qualora riscontri un indice di rischio residuo di consistenza maggiore per cui, ferme restando le misure di rotazione e formazione da mantenere su tutte le aree a rischio obbligatorie individuate da ANAC, in tal caso dovrà individuare ulteriori e specifiche misure di trattamento.

La nuova analisi dei processi ci restituirà un quadro dell'ente, certamente, più concreto e veritiero rispetto al passato.

Il progetto è altamente innovativo e sfidante in quanto consentirà non solo di estrarre una metodologia di gestione del rischio comune a tutti i Consigli regionali, ma anche di misurare l'efficacia del sistema di prevenzione della corruzione del Consiglio regionale attraverso una verifica della bontà delle misure fino ad oggi adottate.

In definitiva, un sistema anticorruzione che può essere oggi misurato e testato attraverso una metodologia nuova che permetterà di condurre un processo di risk management condiviso da amministrazioni dello stesso comparto e tra le strutture di ogni ente, nonché di rivedere il ruolo del RPCT che non svolge più una funzione di controllo, ma coordina le strutture per restituire un'immagine di un'amministrazione trasparente e non corrotta.